

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1358 e 6-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE SANTALCO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali (n. 1358)

*approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta dell'8 novembre 1973
(V. Stampato n. 764)*

**presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
di concerto col Ministro del Tesoro
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro dei Lavori Pubblici
e col Ministro delle Partecipazioni Statali**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 novembre 1973*

Provvedimenti per l'accelerazione delle procedure relative alle costruzioni di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (n. 6)

d'iniziativa del senatore SAMMARTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Comunicata alla Presidenza l'11 gennaio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — È fin troppo nota la situazione particolarmente delicata che attraversa l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni perchè sia necessario soffermarsi su di essa in maniera dettagliata. La 8ª Commissione permanente ne ha discusso diffusamente sia in occasione dell'esame del bilancio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sia in occasione dell'approvazione di provvedimenti a favore dei postelegrafonici. In tale sede si è avuto modo di sottolineare le carenze ed indicare i rimedi necessari per riportare il servizio reso all'utenza dall'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni a livelli soddisfacenti; nè si è mancato di portare all'attenzione del Governo la necessità di richiamare al senso del dovere e della disciplina tutto il personale dipendente. Lo stesso Ministro, sia al Senato che alla Camera dei deputati, ha con coraggio posto in evidenza le lacune ed è impegnato, con la nostra solidarietà, a normalizzare con tutti i mezzi la situazione.

Per raggiungere tale scopo urgono però provvedimenti atti ad eliminare talune deficienze lamentate ed a porre i dipendenti nelle condizioni di svolgere il loro lavoro in ambienti sani e rispondenti alle necessità dei servizi.

L'esigenza di locali idonei allo svolgimento dei servizi, e tali da garantire igieniche e decorose condizioni ambientali per i lavoratori e per gli stessi utenti, si pone come prioritaria al fine di pervenire all'indispensabile ed auspicato miglioramento dei servizi.

La gravissima carenza degli uffici locali e delle agenzie postali, già rilevata — come ho accennato — in precedenti discussioni, appare evidente se si considera che, su oltre 12.715 uffici locali, circa 12.000 sono sistemati in locali presi in locazione da privati, in massima parte mancanti dei requisiti funzionali e non rispondenti alle più elementari norme di igiene.

Sono oltre 2.285 le sedi per le quali la situazione è considerata grave, o perchè i locali sono assolutamente inadatti, o perchè inadatte al funzionamento dei servizi.

Non va inoltre trascurato l'onere finanziario a carico del Ministero delle poste e delle

telecomunicazioni per il pagamento dei canoni e per le spese di riparazione, adattamento e risanamento dei predetti locali. La spesa supera i cinque miliardi annui, senza per questo che risultino soddisfatte le diverse esigenze. Tale onere, ben più produttivamente potrebbe essere destinato al pagamento delle annualità dei mutui da contrarre eventualmente per nuove costruzioni. Si otterrebbe così un risultato finanziariamente positivo, e d'altro canto si potrebbe finalmente pervenire ad una sistemazione degli uffici postali in appositi locali costruiti per le esigenze dei medesimi uffici, in località idonee, che tengano conto delle particolari condizioni di accesso e di sicurezza occorrenti.

Per tali motivi si è ravvisata l'urgenza di affrontare il grave problema degli uffici postali ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, come ampiamente è stato detto nella relazione che accompagna il bilancio 1974, ha predisposto un piano per la costruzione di 6000 uffici, per una spesa di 300 miliardi, da realizzare entro il 1980.

Il provvedimento 1358 in discussione, già approvato dalla Camera dei deputati dopo una laboriosa trattazione, prevede un primo stanziamento di 150 miliardi di lire per realizzare, nel quinquennio 1973-77, 3.000 edifici. Si tratta di un grosso impegno finanziario che contribuirà alla soluzione di parte dei gravi problemi che assillano l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Il disegno di legge prevede la realizzazione del piano attraverso la concessione dei lavori di costruzione degli edifici ad una società del gruppo IRI, a prevalente capitale pubblico, con la quale sarà stipulata una convenzione per disciplinare le modalità di attuazione del programma di costruzione e di eventuale acquisto degli immobili, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1.

È nota la carenza di personale tecnico e di strutture adeguate presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere agli adempimenti necessari alla realizzazione di un piano di grossa portata come quello previsto dal provvedimento che stiamo esaminando.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Appare pertanto idonea la soluzione prevista dall'articolo 7 del disegno di legge, di ricorrere per l'attuazione del programma ad una società del gruppo IRI che, potendo agire secondo norme privatistiche, e potendo anche servirsi per l'esecuzione dei lavori delle imprese private operanti nelle varie zone interessate, può garantire una celere esecuzione delle opere. Nei confronti di tale soluzione — in sede di esame dinanzi all'8ª Commissione — hanno espresso il proprio dissenso i rappresentanti del Gruppo comunista, sostenendo la maggiore idoneità delle piccole imprese private a carattere locale ad attuare tale piano di costruzioni nei piccoli centri nei quali, in massima parte, dovranno essere costruiti i 3.000 edifici postali. Anche i rappresentanti del Gruppo liberale hanno espresso la propria preferenza per l'affidamento dei lavori alle piccole e medie aziende locali. La maggioranza dell'8ª Commissione, peraltro, si è espressa a favore della norma nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Allo snellimento delle procedure provvede anche l'articolo 8 del disegno di legge, che prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 1º giugno 1971, n. 291, per le opere edilizie di interesse del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Per ovviare a tali esigenze era già stato presentato, agli inizi della legislatura, il disegno di legge n. 6, d'iniziativa del senatore Sammartino, concernente provvedimenti per l'accelerazione delle procedure relative alle costruzioni di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; nella relazione al disegno di legge vengono chiaramente messe in risalto le remore che il rispetto della legge 17 agosto 1942, n. 150, pone all'azione dell'Amministrazione delle poste, che pur ha bisogno di realizzare i suoi programmi in tempi brevi. Tali considerazioni sono accolte dal disegno di legge n. 1358, che recepisce pienamente a mio avviso, e secondo il parere dell'8ª

Commissione, il contenuto del disegno di legge n. 6 d'iniziativa del senatore Sammartino per il quale pertanto si propone l'assorbimento nel provvedimento in discussione.

Allo stesso fine di funzionalità e di celere esecuzione dei programmi provvede l'articolo 9, con il quale si autorizza l'assunzione, con contratto di diritto privato, di un limitato numero di ingegneri edili, per un periodo non superiore a tre anni. Nei confronti di questo articolo ha espresso parere contrario la Commissione affari costituzionali e a tale parere hanno dichiarato di aderire i rappresentanti del Gruppo liberale. È da considerare però che la normativa dell'articolo 9 trova la sua giustificazione nell'esigenza, per l'Amministrazione postale, di procedere con sollecitudine al soddisfacimento dei servizi richiesti, per cui l'8ª Commissione, a maggioranza, ha ritenuto invece che fosse da accogliere l'articolo nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli senatori, ho concluso la mia breve relazione e nel sottolineare la bontà del disegno di legge n. 1358, tanto atteso dal Parlamento, vi invito, a nome della maggioranza della 8ª Commissione, a volere esprimere su di esso il vostro voto favorevole senza alcuna modificazione, al fine di mettere il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nelle condizioni di proseguire nell'azione di ristrutturazione dell'Azienda stessa, per rendere adeguato alle esigenze il delicato servizio che svolge a favore della comunità nazionale: mi onoro altresì proporre all'Assemblea, nella fondata convinzione che il suddetto provvedimento possa essere approvato senza modificazioni, di voler considerare in esso assorbito il disegno di legge n. 6, d'iniziativa del senatore Sammartino.

SANTALCO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

DISEGNO DI LEGGE: « *Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali* » (1358)

12 dicembre 1973

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso a condizione che venga soppresso l'articolo 9 che contrasta con il principio del buon andamento dell'Ammini-

strazione, previsto dall'articolo 97 della Costituzione, nonché con l'articolo 24 della Costituzione stessa (con particolare riguardo al sesto comma dell'articolo 9).

Ritiene inoltre che debba essere meglio disciplinata la deroga in materia urbanistica contenuta nell'articolo 8 e che debbano venire meglio precisati nell'articolo 7 i modi di conferimento della concessione anche alla stregua dell'ordine del giorno approvato dalla Camera e accettato dal Governo.

BARRA, estensore

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BI LANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

DISEGNO DI LEGGE: « *Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali* » (1358)

19 dicembre 1973

La Commissione, nell'esprimere il proprio parere favorevole al disegno di legge,

osserva che i capitoli richiamati per gli esercizi 1973 e 1974 a copertura della spesa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 9 non sono, a giudizio del rappresentante del Ministero del tesoro, suscettibili di riduzione.

Ne consegue l'opportunità di modificare l'articolo 9 in modo o da evitare la spesa o da farla gravare su capitoli diversi.

COLELLA, estensore

DISEGNO DI LEGGE n. 1358**Art. 1.**

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della complessiva somma di lire 150 miliardi, per l'attuazione, a decorrere dal 1973, di un programma quinquennale di costruzione di edifici da destinare a sede di uffici locali non ubicati in capoluoghi di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

Nelle località di cui sopra, ove sia impossibile reperire le aree necessarie alla idonea ubicazione degli edifici, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a procedere all'acquisto di locali da destinare a sede degli uffici stessi.

Art. 2.

Per il finanziamento del programma di cui al precedente articolo la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con i fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, numero 822, anticipazioni fino all'ammontare della predetta somma di lire 150 miliardi.

Tali anticipazioni saranno somministrate nelle seguenti misure:

anno finanziario 1973:	15 miliardi;
» » 1974:	30 miliardi;
» » 1975:	45 miliardi;
» » 1976:	30 miliardi;
» » 1977:	30 miliardi.

Art. 3.

Per la parte eventualmente non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle

telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il predetto ente mutuante con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Le obbligazioni di cui al precedente primo comma e tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 4.

Le somme da corrisondersi dalla Cassa depositi e prestiti e dal Consorzio di credito per le opere pubbliche per la somministrazione delle anticipazioni e dei mutui di cui alla presente legge, saranno iscritte in apposito capitolo degli stati di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Negli stati di previsione della spesa di detta Amministrazione verranno stanziati in corrispondenza le somme per provvedere alle spese relative alla costruzione degli edifici previsti dalla presente legge.

Art. 5.

Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti e le somme somministrate dal Consorzio di credito per le opere pubbliche saranno versate annualmente in un conto corrente fruttifero, presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

I prelevamenti dal suddetto conto corrente saranno effettuati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in relazione alle occorrenze per l'esecuzione della costruzione degli edifici previsti dalla presente legge.

Art. 6.

L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, da effettuarsi in non più di trentacinque anni al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa alla data della concessione, nonchè quello relativo ai prestiti contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ciascuna somministrazione.

Nello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni saranno iscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di ammortamento nonchè per il rimborso delle spese sostenute dagli enti mutuanti per la emissione e la gestione dei prestiti.

Art. 7.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a provvedere alla realizzazione del programma di cui all'articolo 1, mediante concessione ad una società per azioni il cui capitale sia prevalentemente posseduto dall'IRI.

La concessione è accordata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che contemporaneamente approva la convenzione con la società concessionaria per stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, in modo che risulti assicurato il preminente interesse pubblico.

Nella convenzione dovrà altresì essere stabilito che venga in ogni caso garantito il diritto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di decidere sull'acquisto degli edifici nelle località in cui non sia stato possibile reperire aree idonee, fissando le opportune procedure per la valutazione del valore degli immobili da acquistare.

Art. 8.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, ed eventuali successive modifiche si applicano anche per l'esecuzione delle opere previste dalla presente

legge, nonchè di tutte le altre opere edilizie di interesse del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La deliberazione del consiglio comunale di cui al secondo comma dello stesso articolo 3, è adottata, quando trattasi delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di edilizia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere di una commissione composta dal direttore compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dall'ispettore di zona della Azienda di Stato per i servizi telefonici, o da funzionari da loro delegati, a seconda che si tratti delle necessità postali, telegrafiche e radioelettriche o di quelle telefoniche, dal sindaco o da un assessore da lui delegato e da un funzionario delegato dal presidente della regione.

Alle opere edilizie del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comprese quelle necessarie per la conservazione, deviazione o allacciamento delle opere dei pubblici servizi, si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 231 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e ad esse è attribuito carattere di urgenza e indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

Alla commissione di cui al secondo comma del presente articolo è affidato anche il compito di esprimere il proprio parere sulla idoneità delle ubicazioni degli immobili da acquistare in attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Art. 9.

Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ai fini della realizzazione del programma di costruzioni di cui all'articolo 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, ad assumere con contratto di diritto privato, per un periodo non superiore a tre

anni, laureati in ingegneria civile - sezione edile, muniti del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione o del certificato di abilitazione provvisorio, entro il limite massimo di 25 unità.

Al personale assunto ai sensi del precedente comma compete uno stipendio annuo lordo di lire 3.600.000, la tredicesima mensilità nonchè, per ogni mese di servizio prestato, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio.

Il premio di fine servizio viene corrisposto al momento della cessazione dal servizio.

Nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'Amministrazione, al personale di cui al primo comma è mantenuto il rapporto di lavoro per un periodo massimo di un mese nell'anno; durante il periodo di assenza viene corrisposto il trattamento economico normale.

Il personale contemplato dal presente articolo ha diritto all'assistenza sanitaria a carico dell'INAM ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quella contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

Il personale stesso può essere licenziato anche prima della scadenza del rapporto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per scarso rendimento dovuto a qualsiasi causa o per gravi motivi disciplinari.

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 22 milioni per l'anno 1973

e in lire 132 milioni per l'anno 1974, si fa fronte:

nell'esercizio 1973, con le disponibilità del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

nell'esercizio 1974, per lire 50 milioni mediante l'utilizzazione dei fondi disponibili sul capitolo 116 e per lire 82 milioni mediante riduzione di pari importo della somma stanziata sul capitolo 101 del medesimo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 10.

L'articolo 40 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è abrogato.

Art. 11.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può assumere, per esigenze connesse ai programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti corrispettivi.

Art. 12.

Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 6**Art. 1.**

All'articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i progetti che concernono le opere da eseguirsi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'accertamento di cui al primo capoverso compete ai Provveditori alle opere pubbliche.

A tale scopo il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è tenuto a comunicare preventivamente il progetto al Provveditorato alle opere pubbliche, competente per territorio, e a darne partecipazione al Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 2.

Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo sono prescelte in conformità del Piano regolatore generale o del programma di fabbricazione vigente od adottato.

La scelta di aree non conformi alle previsioni dei predetti strumenti urbanistici, approvati od adottati, è operata con delibera del Consiglio comunale, su conforme parere del Direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni o dell'Ispettore di zona della ASST. Tale delibera, da adottarsi entro sessanta giorni dalla emissione del parere precedente, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al Piano regolatore generale od al programma di fabbricazione, a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

La variante adottata ai sensi del precedente comma è approvata con decreto del Provveditore alle opere pubbliche. È fatto salvo, in ogni caso, l'esercizio della facoltà di avocazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Anche in mancanza dell'apposita variante al Piano regolatore generale od al programma di fabbricazione l'utilizzazione delle aree per la costruzione delle opere di cui ai precedenti articoli può essere autorizzata, su richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il comune, dal Ministero dei lavori pubblici per i comuni compresi negli elenchi di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dal Provveditore alle opere pubbliche per gli altri comuni.

I decreti di autorizzazione costituiscono, ad ogni effetto, variante allo strumento urbanistico, vigente od adottato.

Art. 4.

Agli organi preposti agli accertamenti di cui al precedente articolo 1 sono riconosciuti, analogamente a quanto previsto per i comuni dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, poteri di deroga alle norme di Piano regolatore e di Regolamento edilizio, quand'anche non ammessi dai Regolamenti edilizi locali.

Art. 5.

Ai fini dell'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, devono intendersi aree di pertinenza degli edifici postali anche gli spazi appositamente vincolati dai comuni, con delibera del Consiglio comunale, per sosta riservata agli utenti dei servizi. Per edifici realizzati nell'ambito di complessi attrezzati, quali aree di pertinenza possono essere considerate quelle a servizio dell'intero complesso.

Art. 6.

La procedura prevista dall'articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non si applica agli edifici per alloggi comunque realizzati dal Ministero delle poste e delle te-

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lecomunicazioni o, da parte di altri Enti, a beneficio dei dipendenti del Ministero predetto.

I progetti per la costruzione di alloggi, di cui alla legge 2 maggio 1969, n. 279, saranno approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui compete altresì il riscontro della regolarità dei certificati di pagamento ai fini della somministrazione

dei mutui, il collaudo delle opere e l'approvazione dei relativi atti.

I collaudi verranno effettuati da funzionari in servizio o in quiescenza dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, modificata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, ratificato con legge 24 dicembre 1951, n. 1585.